

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI ARISTIDE, GARZIA, SANGALLI, PORTATADINO,
ORSINI GIANFRANCO, DAL CASTELLO**

Presentata il 19 novembre 1980

Modifica e integrazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceto

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, così come modificato dalle leggi 18 marzo 1968, n. 498, e 9 ottobre 1970, n. 739, la circolazione su tutto il territorio dello Stato, dei quantitativi di sostanze zuccherine superiori ai 25 KG è assoggettata alla emissione, fatta dal venditore e dallo speditore, di una specifica bolletta di accompagnamento tratta da appositi libretti vidimati dai locali organi competenti del Ministero dell'agricoltura e foreste. Di ogni bolletta staccata, inoltre, una parte deve essere inviata, per lettera raccomandata, entro il giorno del rilascio, all'istituto di vigilanza competente per territorio. Ciò mentre gli importatori, i produttori e i grossisti di tali sostanze hanno l'obbligo

di tenere aggiornato un registro apposito di carico e scarico.

L'applicazione di tali disposizioni comporta, specie dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, che impone l'obbligo della bolletta di accompagnamento delle merci viaggianti, un non indifferente onere burocratico per gli operatori commerciali, specie per quelli di più piccole dimensioni.

Infatti se è vero che il quinto capoverso dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato, esenta dall'obbligo della bolletta di accompagnamento delle merci viaggianti i beni accompagnati da documenti prescritti da altre disposizioni di legge (come è il caso della bolletta prevista per le sostanze zuccherine),

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tale esenzione risolve il problema per il trasporto di solo zucchero, avvantaggiando così le industrie e le aziende commerciali di grandi dimensioni.

Nella generalità dei casi (imprese medie e piccole) il commerciante consegna zucchero unitamente ad altre merci e, pertanto, deve compilare due bollette di accompagnamento: quella prevista per le sostanze zuccherine e quella delle altre merci viaggianti.

Consentire la compilazione di una bolletta unica costituirebbe un notevole vantaggio per le aziende del settore alimentare grossista senza, peraltro, riflessi negativi sulla tenuta del registro di carico e scarico stabilita dalla legge, che verrebbe comunque compilato giornalmente. Rimarrebbero, inoltre, inalterate le possibilità di accertamento della corrispondenza fra giacenza reali e risultanze del registro, mentre si allieverebbe notevolmente il lavoro

dell'operatore consentendogli di emettere un solo documento di accompagnamento anche nel caso di consegna o spedizione di più beni.

Per quanto concerne poi l'invio a mezzo raccomandata all'autorità di controllo di una copia delle bollette di accompagnamento entro lo stesso giorno di emissione, si ritiene opportuno, dati gli orari praticati dagli uffici postali (8,30-14) consentire che la spedizione della raccomandata stessa avvenga entro la successiva giornata lavorativa dell'impresa, considerando il sabato giorno di riposo alla stregua della domenica.

Le modifiche e le integrazioni proposte non snaturano, come appare evidente, lo spirito della norma che mantiene intatta ogni facoltà e possibilità di controllo da parte dell'autorità competente, mentre risultano snellite e facilitate le pratiche amministrative poste a carico degli operatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La circolazione in quantità superiore ai KG 25 dello zucchero, zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, all'obbligo del documento di accompagnamento emesso a cura del venditore e dello speditore.

Tale documento può essere:

- a) la fattura;
- b) la bolletta di accompagnamento numerata e vidimata dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio;
- c) la bolletta di accompagnamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

- 1) dati di identificazione del mittente, ai sensi dell'articolo 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;
- 2) natura, qualità e quantità di beni trasportati;
- 3) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;
- 4) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora del ritiro;
- 5) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al primo comma devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dall'istituto di vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste competente per territorio.

I predetti registri, nonché i documenti di accompagnamento, debbono essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Una copia di ciascuno dei documenti di accompagnamento emessi giornalmente, deve essere inviata con lettera raccomandata entro il giorno successivo, non festivo, all'istituto di vigilanza competente per territorio. Il sabato viene considerato a tutti gli effetti giorno festivo ».